

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2891 del 14/06/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013 DITTA EMMEZETA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "VERNICIATURA INDUSTRIALE A POLVERE "SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), VIA PIACENZA N. 49. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2962 del 14/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA EMMEZETA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "VERNICIATURA INDUSTRIALE A POLVERE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), VIA PIACENZA N. 49. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la seguente documentazione:

1. L'AUA adottata dalla SAC di Arpae ai sensi del DPR 59/13 con D.D. n. 980 del 28.2.2017 e successivamente rettificata con D.D. n. 1478 del 21.3.2017 richiesta dalla Ditta **EMMEZETA S.R.L.** (C. FISC. 01193440334) per l'attività di *"verniciatura industriale a polvere"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco, via Piacenza n. 49. Tale autorizzazione è stata rilasciata dal SUAP del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo n. 2021 del 14.3.2017 e successivo provvedimento di rettifica n. 2593 del 3.4.2017 e comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. l'istanza pervenuta tramite nota n. 3177 del 10.4.2019 del SUAP del Comune di Calendasco (prot. Arpae n. 58267 del 11.4.2019), con cui la ditta **EMMEZETA S.R.L.** (C. FISC. 01193440334) chiedeva la modifica sostanziale dell'AUA di cui al punto precedente, richiedendo il rilascio dei seguenti titoli:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento;
3. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 2134 del 13.2.2019 (prot. Arpae n. 23510 del 13.2.2019) e con nota n. 3523 del 7.3.2019 (prot. Arpae n. 37353 del 7.3.2019);

PRESO ATTO che:

- per quanto attiene gli scarichi di acque reflue viene dichiarata la presenza solo di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura;
- per quanto attiene l'impatto acustico viene dichiarato che trattasi di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;
- le modifiche consistono nella realizzazione di una nuova cabina di applicazione manuale a polvere (emissione E5) con relativo forno di polimerizzazione (emissione E6) in cui potrà essere svolto, saltuariamente, lo sgrassaggio manuale dei pezzi con un prodotto a base solvente con consumo giornaliero di sgrassante non superiore ad 1 kg/g ed un consumo annuo di 200 kg;
- per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17 gli impianti termici alimentati a metano generanti le emissioni E2 ed E7 aventi rispettivamente potenza termica nominale pari a 440 kW e 290 kW sono da considerarsi scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 in quanto rientranti nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto medesimo, poiché la potenza termica degli impianti ad uso produttivo complessivamente installata nello stabilimento risulta inferiore ad 1 MW. Conseguentemente gli impianti generanti E2 ed E7 non sono soggetti ad autorizzazione;
- risulta presente un impianto termico civile rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

1. nota n. 3474 del 19.4.2019 (prot. Arpae n. 63886 del 19.4.2019) con cui il Comune di Calendasco esprimeva parere favorevole per quanto attiene le emissioni in atmosfera e riteneva soddisfacente anche per il procedimento attuale la documentazione già presentata per la matrice rumore nel corso del procedimento culminato con il rilascio dell'AUA vigente;
2. parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 74015 del 10.5.2019;
3. parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota n. 60847 del 7.6.2019 (prot. Arpae n. 90927 del 10.6.2019);

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"*
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **EMMEZETA S.R.L.** (C. FISC. 01193440334) per l'attività di *"verniciatura industriale a polvere"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco, via Piacenza n. 49. Tale autorizzazione comprende il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
2. di stabilire **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO CON GENERATORE TERMICO PER IL RISCALDAMENTO ACQUA - POTENZA 209 KW

Portata massima

6000 Nm³/h

Durata massima giornaliera	10 h/gg
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9,5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Sostanze Alcaline (espressi come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 RISCALDAMENTO FORNO POLIMERIZZAZIONE - POTENZA 404 KW – IMPIANTO SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E3 POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	250 g/a
Altezza minima	9,5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Composti organici volatili (esprese come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 APPLICAZIONE VERNICE A POLVERE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	250 g/a
Altezza minima	9,5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particellare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 CABINA SGRASSAGGIO E VERNICIATURA MANUALE A POLVERE

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	250 g/a
Altezza minima	9,5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particellare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	250 g/a
Altezza minima	9,5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Composti organici volatili (esprese come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 GENERATORE TERMICO FORNO DI POLIMERIZZAZIONE - POTENZA 290 KW – IMPIANTO SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272 DEL D.LGS. 152/06

- a) il combustibile utilizzato, gas di rete (cd. Metano) deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse;
- c) i camini di emissione E1, E3, E4, E5 ed E6, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dalla norma UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - campionamento isocinetico con ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all.2), oppure campionamento isocinetico con NIOSH 7908 oppure campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua e analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110 per la determinazione dei **fosfati** (PO₄);
 - UNI EN 13284-1 + NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;

- UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);

- e) riferimenti a norme diverse, ma comunque "pertinenti" ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, possono essere utilizzati previo preventiva e formale condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E3, E4, E5 ed E6 devono avere una frequenza annuale ed essere espletati secondo le metodiche sopra riportate;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- j) l'attività di verniciatura deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato;
- k) i giorni di utilizzo ed i consumi mensili degli sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- l) il gestore non deve superare un consumo massimo di sgrassante a base solvente pari a 200 kg/anno;
- m) i sistemi di abbattimento di E1, E4 ed E5 devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi non può superare un mese;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- p) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- q) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E5 ed E6 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Calendasco sulla base del presente atto - sostituisce l'A.U.A. richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.